

**LA NUOVA «CONDIZIONALITÀ
RAFFORZATA» NEL
PIANO STRATEGICO NAZIONALE
DELLA PAC**

**Manuel Benincà
agronomo**

**Corso Veneto Agricoltura
dicembre 2023**

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: INTRODUZIONE

La condizionalità rafforzata, perché integrata e potenziata con le norme inserite nella precedente PAC 2014-2022 nel pagamento Greening, identifica una serie di impegni derivanti da norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale, di benessere degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali.

Gli impegni devono essere rispettati dagli agricoltori che beneficiano del sostegno previsto nell'ambito di:

- Pagamenti diretti 2023-2027: pagamenti a superficie Domanda Unica della PAC (titoli e/o ecoschemi) e pagamenti accoppiati;
- Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR 2023-2027) del Veneto relativamente alle misure agro-climatico-ambientali SRA, Indennità compensativa zona montana, ovvero tutti i pagamenti per superficie/capo.

CGO E BCAA

Gli impegni di condizionalità sono suddivisi in:

- **criteri di gestione obbligatori (CGO)**, che consistono in atti derivanti dall'applicazione di **disposizioni comunitarie** in materia di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali;
- **buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)** che consistono in una **serie di "vincoli" (norme e standard) finalizzati al raggiungimento di obiettivi comunitari** in materia ambientale e in particolare per evitare l'erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell'ecosistema ed evitare il loro deterioramento, proteggere e gestire le risorse idriche, mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio

**TAVOLA SINOTTICA
CONDIZIONALITÀ (in
rosso nuove)**

Settore	Tema principale	Sigla norma	Norma	Note
Clima e Ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità	Cambiamenti climatici	BCAA 1	Mantenimento prati permanenti	Conversione in seminativi previa autorizzazione
		BCAA2	Protezione zone umide e torbiere	
		BCAA3	Divieto bruciatura stoppie	
	Acqua	CGO1	Protezione acque dall'inquinamento	Prelievi irrigui autorizzati e registro conc. fosfatiche
		CGO2	Direttiva nitrati	
		BCAA4	Fasce tampone lungo i corsi d'acqua	No fertilizzazione e trattamenti 5 metri + fascia inerbita 5 metri
	Suolo: protez. qualità	BCAA5	Gestione della lavorazione del terreno	
		BCAA6	Copertura minima del suolo	
		BCAA7	Rotazione delle colture sui seminativi	Cambio coltura di anno in anno su medesima parcella

**TAVOLA SINOTTICA
CONDIZIONALITÀ (in
rosso nuove)**

Settore	Tema principale	Sigla norma	Norma	Note
Clima e Ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità	Suolo: protez. qualità	CGO3	Conservazione degli habitat	
		CGO4	Conservazione degli uccelli selvatici	
		BCAA8	Superfici ed elementi non produttivi	4% a set-aside e/o elementi non produttivi
	Biodiversità e paesaggio	BCAA9	Divieto di conversione Prati permanenti in aree Natura 2000	

**TAVOLA SINOTTICA
CONDIZIONALITÀ (in
rosso nuove)**

Settore	Tema principale	Sigla norma	Norma	Note
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO5	Sicurezza alimentare	Pacchetto igiene
		CGO6	Divieto sostanze azione ormonica	
	Prodotti fitosanitari	CGO7	Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	Rispetto etichetta e registrazione dei trattamenti
		CGO8	Uso sostenibile pesticidi	Controllo funzionale e taratura, gestione residui PF
	Benessere animali	CGO9	Norme minime per la protezione dei vitelli	
		CGO10	Norme minime per la protezione dei suini	
		CGO11	Protezione degli animali negli allevamenti	

SISTEMA DEI CONTROLLI

Gli controlli di condizionalità **riguardano l'1% delle aziende** che beneficiano degli aiuti delle misure a superficie/capo (pagamento base, ecoschemi, accoppiati, misure agro-climatico-ambientali e indennità compensativa Sviluppo Rurale).

Sono affidati a:

- BCAA e CGO non animali ad AVEPA;
- CGO animali ai Servizi veterinari.

Novità:

Per le BCAA, AGEA renderà disponibili i rilievi dei sistemi satellitari SENTINEL.

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Norma	Titolo	Novità
BCAA 1 (ex greening)	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.	Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione a livello nazionale, come rapporto tra superficie investita a PP e superficie agricola totale da mantenere entro la soglia del 5% • Richiesta di autorizzazione per la conversione, con iscrizione in un registro «ordinario» e costituzione di un registro «prioritario» per chi converte senza autorizzazione (in violazione di condizionalità) • Regole per il meccanismo di ripristino del PP con soglia cautelativa di allerta al 3,5% a valere, prima, sul registro prioritario e, dopo, sul registro ordinario
BCAA 2 (new)	Protezione minima di zone umide e torbiere	Nuovo ingresso in condizionalità <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione dal 2023, su zone RAMSAR (su indicazione di AGEA) • Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere
BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento dell'attuale formulazione (stoppie dei seminativi, comprese quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie), deroga in presenza di emergenza di carattere fitosanitario
BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di un divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari, oltre che fertilizzanti sulla fascia tampone • Definizione di una larghezza unica di 5 metri per fascia di rispetto (tampone) e fascia inerbita (impegno aggiuntivo nazionale) • Inserimento di una specifica sui Piani azione nitrati: laddove definiscono delle ampiezze maggiori, queste prevalgono, come provvedimento di livello superiore, rispetto a quanto definito dalla norma
BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza: con pendenza media superiore al 10% (da fascicolo)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Sui seminativi su terreni declivi</u> (che manifestano fenomeni erosivi o suscettibili di manifestarli in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie), la realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei; divieto di effettuare livellamenti non autorizzati • <u>Su tutte le superfici</u>, divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura (per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre-15 febbraio). <p><i>*Deroga per la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.</i></p>

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Norma	Titolo	Novità
BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenere una copertura del suolo per 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (<i>si controlla l'assenza di lavorazioni*</i>) • Opzioni per la copertura: <ol style="list-style-type: none"> 1. copertura vegetale, naturale o seminata (almeno 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo); 2. lasciare in campo i residui culturali della coltura precedente il periodo sensibile. • Inserimento della deroga per le colture sommerse, come il riso con relativa giustificazione**. • Un'altra deroga è riferita alle operazioni di miglioramento fondiario, purché certificate dal progetto di esecuzione e approvate dalla autorità competente. <p><i>* Sono ammesse lavorazioni che non interrompano la copertura vegetale del terreno o che lascino sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).</i></p> <p><i>** Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia.</i></p>
BCAA 7 (ex greening)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	<p>Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening (presente, però, come diversificazione colturale)</p> <p>Sui seminativi aziendali si deve prevedere un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Le esenzioni, in parte, discendono dal greening e sono per le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; • con una superficie di seminativi fino a 10 ettari; • certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica, e le colture condotte secondo la Produzione Integrata, certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI). <p>Non è ammessa la monosuccessione di alcuni cereali (frumento duro, tenero, triticale, spelta, farro), in quanto appartengono allo stesso genere botanico.</p>

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Norma	Titolo	Novità
BCAA 7 (ex greening)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	<p>Rientrano in un possibile schema di rotazione anche le colture secondarie, purché portate a fine ciclo vita. Un possibile schema di rotazione prevede l'interruzione del mais con il loietto (mais, loietto, mais).</p> <p>E' stata introdotta una deroga sulle parcelle a seminativo, condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. In tal caso, sulla stessa parcella è ammessa la coltivazione della stessa coltura per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella di seminativo sia inserita in una rotazione almeno triennale.</p> <p>Per il rispetto della norma, le cover crops non sono considerabili ai fini della rotazione in quanto di durata troppo breve per conseguire i benefici ambientali che sono obiettivo della norma.</p> <p><i>Le disposizioni AGEA prevedono infatti la presenza della coltura secondaria portata a fine ciclo per almeno 90 giorni. Secondo quanto riportato nel manuale dei controlli AGEA: La coltura secondaria va riportata a fine ciclo (es. fioritura) nel rispetto del periodo minimo in campo di 90 giorni.</i></p> <p>La norma consente di accedere all'eco-schema 4, il quale pagherà l'introduzione nell'avvicendamento di colture leguminose e foraggiere, nonché colture da rinnovo, andando oltre pertanto la BCAA 7 che obbliga solamente al cambio di genere botanico.</p> <p>Deroga sul 2023 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1317).</p> <ul style="list-style-type: none"> • La norma si applica a partire dal 2024, intendendo il 2024 come anno «zero». • La deroga stabilisce che per tutto il 2023 i beneficiari non sono obbligati a rispettare la norma della condizionalità sulla rotazione delle colture. Tuttavia, la norma ha valore di «baseline» del pagamento sugli ecoschemi e sugli interventi ACA i cui impegni hanno la BCAA 7 come impegno di base (si paga ciò che è superiore agli impegni di baseline).

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

ESEMPI	Anno	Coltura	Ammissibilità
Esempio 1	2024	Frumento tenero	No
	2025	Frumento duro	
Esempio 2	2023	Frumento tenero	Si
	2024	Frumento duro	
	2025	Girasole	
Esempio 3	2024	Loietto-mais	Si
	2025	Loietto-mais	
Esempio 4	2024	Erba medica	Si (se in almeno il 75% della superficie a seminativi)
	2025	Erba medica	
Esempio 5	2024	Riso	Si (se in almeno il 75% della superficie a seminativi)

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Norma	Titolo	Novità
BCAA 8 (ex greening)	<p>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</p> <p>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</p> <p>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</p>	<p>Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening: percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impegno a). Percentuale minima al 4% dei seminativi da destinare a superfici ed elementi non produttivi, raggiungibile con terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), le fasce inerbite (BCAA 5), e le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B. • Impegno b). Elenco degli elementi del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente, da mantenere e considerabili nel computo del 4%: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, margini dei campi e alberi monumentali. • Analoghe esenzioni della BCAA 7, ad esclusione delle aziende biologiche e in regime di produzione integrata. <p>Deroga sul 2023 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1317). La deroga riguarda solo l'impegno a) e interessa i terreni lasciati a riposo (ossia non coltivato dal 01/01/2023 al 30/06/2023) che potranno essere utilizzati ai fini produttivi ma solo per l'alimentazione umana. Pertanto, è vietata su dette superfici la produzione di mais, soia, bosco ceduo a rotazione rapida.</p> <p>Sulle superfici in deroga è possibile impiegare prodotti fitosanitari</p>
BCAA 9 (ex greening)	<p>Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.</p>	<p>Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening</p> <p>Divieto di conversione, aratura e altra lavorazione del terreno (eccetto, rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque) dei prati permanenti in aree Natura 2000*</p> <p>* A livello nazionale, tutti i prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale sono inclusi in Natura 2000</p>

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Elementi protetti (per gli impegni A e B)	Limiti dimensionali
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m
Fossati	Larghezza massima 10 m
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura 20%
Terreni lasciati a riposo	Dal 1° gennaio al 30 giugno
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m
Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha
Piccoli stagni	Superficie $\leq 3000 \text{ m}^2$
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

BCAA 8: impegno (A

(segue) esempi di aree ed elementi non produttivi:



CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Critério	Titolo	Novità
CGO 1 <i>(new)</i>	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	<p>Nuovo ingresso in condizionalità</p> <ul style="list-style-type: none"> Impegno a) (ex BCAA2) Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso Impegno b) Per la protezione delle acque da fosfati e fonti diffuse di fosfati, obbligo di registrazione nel quaderno di campagna dei dati sull'utilizzo dei concimi fosfatici, minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009. Informazioni minime da inserire nel quaderno di campagna: <ul style="list-style-type: none"> • parcelle, • per coltura praticata, e relativa superficie; • coltura; • data di distribuzione (giorno/mese/anno); • tipo di fertilizzante e denominazione; • il contenuto percentuale in fosforo; • la quantità totale. <p><i>Per l'impegno b) la Regione del Veneto ha predisposto un modello di registrazione cartaceo per le aziende con meno di 14,8 ettari. Per le aziende con più di 14,8 ettari già soggette al registro informatizzato REC per le concimazioni azotate, lo stesso è integrato ora anche con il fosforo.</i></p>
CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5	Mantenimento <i>status quo</i>

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Critério	Titolo	Novità
CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Articolo 55, prima e seconda frase	Mantenimento <i>status quo</i>

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Critério	Titolo	Novità
CGO 8 <i>(new)</i>	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi : -articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; -articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; -articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.	Nuovo ingresso in condizionalità, in aggiunta al possesso del 'patentino' già previsto: A. Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, così come previsto dal punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico del PAN. B. Regolazione strumentale delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, così come previsto dal punto A.3.6 del PAN. C. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014. Inserimento di un elenco di impegni relativi a: Stoccaggio dei prodotti fitosanitari; Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione; Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari; Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento; Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione; recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.
CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e 4	Mantenimento <i>status quo</i>
CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4	Mantenimento <i>status quo</i>